



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 - cap. 38055 - Grigno
Codice fiscale 00301100228
Tel. 0461 775111 - Fax 0461 775130
pec: comune.grigno@halleypec.it



BANDO PUBBLICO

**per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle
attività economiche, commerciali e artigianali di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020
(G.U.R.I. Serie Generale n. 302 del 4 dicembre)**

FONDO ANNUALITA' 2022

SCADENZA ORE 12:00 DEL 29 DICEMBRE 2023

CAR 21541

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione dell'intervento

Con DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 302 del 04-12-2020, il Comune di Grigno è stato individuato destinatario di un fondo per le annualità 2020, 2021 e 2022 da destinare alle attività economiche commerciali e artigianali che hanno unità operativa sul proprio territorio comunale. Il bando intende sostenere la ripresa delle attività economiche del territorio comunale anche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e delle misure restrittive imposte dai provvedimenti governativi ad essa correlati.

Ai fini del presente bando, per le attività in ambito commerciale viene considerata la definizione contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.

A tale riguardo il Comune, in relazione alla specificità del proprio territorio, ha ritenuto di conformare il bando secondo la propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili sia nella definizione dei criteri di priorità per l'assegnazione degli aiuti.

I fondi relativi alle annualità 2020 e 2021 sono stati interamente liquidati, il presente bando prevede le modalità, i destinatari ed i criteri per l'erogazione del contributo annualità 2022.

2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

2.1. Soggetti richiedenti criteri di ammissibilità

I beneficiari del presente bando sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005¹ -, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che siano in possesso alla data di presentazione della domanda di contributo dei seguenti requisiti:

- a) partita IVA e regolare iscrizione come attive nel Registro Imprese o al REA presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e siano esistenti al momento della domanda;
- b) uno dei seguenti codici di attività (ATECO), a titolo principale o secondario, come risultante dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese:
56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
56.30 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
96.02 SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI;
- d) non esercitino attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nel certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- e) svolgano l'attività economica attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, pur garantendo il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo entro la data di concessione dell'aiuto;
- f) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- g) presentino TASSATIVAMENTE una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

- h) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 2 bis del presente bando);
- i) non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Grigno alla data di presentazione della domanda. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi.

L'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO indicati, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Grigno ha ritenuto infatti di connotare il presente intervento come sostegno alle imprese maggiormente colpite dagli effetti, diretti o indiretti, delle restrizioni alla mobilità delle persone, adottate a causa della pandemia da Covid-19. Per tali ragioni, si è valutato – compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina statale che regola l'accesso ai contributi in oggetto - di concentrare l'intervento in oggetto a favore delle attività che abbiano maggiormente risentito, del drastico calo dell'attività nell'anno in considerazione.

ARTICOLO 2 bis - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 del DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di Euro 200.000,00 concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento". La Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui

all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione, non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda. Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente) e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo), rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelle di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Descrizione interventi e spese ammissibili

E' ammissibile la seguente tipologia di interventi e di spesa:

- a. spese di gestione:
 - locazioni immobiliari/canoni;
 - utenze/energia/telefono/riscaldamento/tariffa per lo smaltimento di rifiuti;
 - canoni televisivi/SIAE/Assicurazioni immobili o RCT;
 - noleggio di attrezzature;
 - pulizie, sanificazioni;
 - costi amministrativi (elaborazioni dati, paghe ecc...);
 - costi del personale dipendente.

L'importo massimo delle spese di investimento e di gestione ristorabili, per ciascuna impresa, è pari a complessivi Euro 3.000.00.- (tremila/00) ed entro tale limite le stesse sono chiamate a presentare giustificativi di spesa.

L'Amministrazione si riserva peraltro la possibilità di richiedere l'integrazione dei giustificativi di spesa, qualora l'importo erogabile complessivo suddiviso per il n. di domande effettivamente accoglibili, superi il limite sopra indicato.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi e delle spese

- a. Le spese di gestione sono ammissibili solamente se riconducibili ad attività svolte dall'impresa in unità operative dislocate all'interno del territorio comunale.
- b. Può essere presentata una sola domanda di contributo per singolo beneficiario a valere sul presente bando. Qualora risulti inviata più di una domanda sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini.
- c. Sono ammissibili le spese:
 - di gestione, di cui al paragrafo 3.1, lett. b), se interamente sostenute nell'arco temporale che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- d. Non sono ammissibili, in generale, le seguenti tipologie di spesa:
 - l'IVA;
 - gli investimenti in leasing;
 - imposte, tributi e tasse;
 - relative ad autofatture;
 - documentate da fatture o atti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario e/o non quietanziate.

3.3. Impegni e prescrizioni operative

Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- a. riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- b. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c. comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- d. limitatamente agli aiuti concessi per la realizzazione di investimenti, non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione, anche a seguito del mancato utilizzo, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo pari a 2 anni, a partire dal pagamento finale al beneficiario;
- e. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI RIPARTO

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo di spesa pubblica messa a bando, pari alla quota 2022 del Fondo, è di € 26.292,00.-

Tenuto conto della relativa esiguità delle risorse a disposizione, in relazione al potenziale numero delle imprese beneficiarie, nonché dell'esigenza di provvedere con celerità all'erogazione dei ristori in oggetto, per sostenere le imprese in difficoltà a causa della congiuntura economica in atto, l'entità del contributo concesso risulterà pari al quoziente derivante dalla divisione dell'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il numero delle imprese ammesse a contributo, fino ad eventuale concorrenza delle spese di gestione ristorabili, come documentate ai sensi del presente bando.

- a. Eventuali economie che dovessero realizzarsi, a seguito di liquidazione, potranno essere utilizzate al fine di innalzare in maniera proporzionale l'aliquota di aiuto delle altre imprese ammesse che abbiano riportato maggiorispese ristorabili, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.

5. LIMITI STABILITI ALL'INTERVENTO E ALLA SPESA

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto.

- a. Ogni domanda di contributo può contenere esclusivamente la tipologia di intervento come definita al paragrafo 3.1 del presente bando, per una spesa ammessa massima per ciascuna domanda di contributo non superiore a quanto definito al precedente punto e) e tenuto conto delle regole di cumulo previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013 ("aiuti de minimis").
- b. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, agli aiuti relativi a spese di gestione, di cui al paragrafo 3.1, lett. b), si applica una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti.
- c. Il contributo è cumulabile con tutte le eventuali indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".
- d. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti concessi per i medesimi costi ammissibili.

6. DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente dovrà presentare la domanda di contributo entro **le ore 12:00 del 29 DICEMBRE 2023**

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- COPIA della documentazione fiscale e bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo (l'originale sarà richiesto in un secondo momento ai fini dell'eventuale liquidazione, corredato del codice CUP che sarà comunicato dal Comune);
- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta Individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

3. La domanda dovrà essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo precedente esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Tramite PEC del richiedente o dell'intermediario delegato, all'indirizzo di PEC del Comune: comune.grigno@halleypec.it;

- Tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di arrivo della domanda al protocollo del Comune;
- A mano, recandosi di persona presso l'Ufficio protocollo del Comune in orario di apertura.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- Pervenute oltre il termine sopraindicato;
- Pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- Non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- Prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- Prive della documentazione obbligatoria richiesta.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al precedente n.3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa - anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis", di cui all'art.2 bis.

ARTICOLO 7 ñ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Scaduto il termine per la raccolta delle domande, il Responsabile del Procedimento del Comune procederà al controllo dei requisiti di ricevibilità di cui sopra, volto ad accertare la regolarità formale dell'istanza e alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente bando (art. 2.1 e 3.1) mediante la verifica della documentazione prodotta.

A fronte di eventuali irregolarità sanabili, emerse nell'ambito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento attiverà, ove possibile, il soccorso istruttorio a favore dell'istante.

2. Esperite le valutazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento formerà:

- a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile alla luce dei criteri stabiliti nel presente bando;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili.

ARTICOLO 8 ñ PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti della valutazione di cui all'art. 7, saranno approvati con delibera della Giunta comunale e pubblicati nell'albo telematico e sul sito istituzionale del Comune.

2. La pubblicazione di detto provvedimento, nei modi sopra indicati, ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 9 ñ OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- Riportare manualmente il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, su tutta la documentazione fiscale e bancaria originale, che è stata esibita in copia a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese e per la quale si richiede l'ammissione al contributo;
- Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa interna di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi controllo in ordine alle spese sostenute per le quali viene richiesto il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 10 ñ MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 11 ñ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente bando completo di allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: comune@comunegrigno.it.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Vicesegretario comunale.
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso la sede municipale del Comune di Grigno.
5. I provvedimenti adottati a conclusione del procedimento di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 ñ CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dai richiedenti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in base a false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento a quello vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 Ñ TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni della normativa nazionale (D.Lgs.196/2003ess.mm),si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grigno (e mail: comune@comunegrigno.it; sito web: <http://www.comunegrigno.it>);
- responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e mail: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari, dati finanziari;
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione del presente bando ed attribuzione delle risorse economiche in esso indicate e saranno trattati presso la banca dati del Comune;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: verranno pubblicati in particolare gli esiti delle valutazioni delle domande pervenute;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero, limitatamente a quelli oggetto di pubblicazione sull'albo telematico e sito internet del Comune;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio competente;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., della L.27.12.2017 n.205 e ss.mm. e del DPCM 24.09.2020. Non fornire i dati, comporta non osservare obblighi di legge e impedire che il Comune possa procedere alla valutazione delle domande e dalla concessione dei contributi;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- i diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; opporsi, per motivi legittimi, al

- trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente bando è pubblicato sull'albo telematico e sito web del Comune di Grigno.

ARTICOLO 16 ñ ALLEGATI

Allegato A - modello domanda di ammissione al contributo